APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 19 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunira' in Roma, e sara' composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Societa', e il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non e' soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it